
CIRCOLARE N. 2/2020

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: le novità della Finanziaria 2020

La c.d. Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) contiene una serie di novità di natura fiscale con decorrenza 01/01/2020.

Tracciabilità delle detrazioni.

La **detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15 del TUIR** (ad esempio: spese mediche; veterinarie; funebri; frequenza scuole e università; assicurazioni rischio morte; erogazioni liberali; iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi; affitti studenti universitari; interessi passivi mutui prima casa; intermediazioni immobiliari per abitazione principale; addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza; abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario/postale/altri sistemi di pagamento tracciabili** (ad es. bonifici bancari/postali, assegni, carta di debito/di credito/prepagate).

Tale disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN e per i medicinali/dispositivi medici.

Limite utilizzo denaro contante.

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- **Euro 2.000 a decorrere dall'01/07/2020 fino al 31/12/2021;**
- **Euro 1.000 a decorrere dall'01/01/2022.**

Il minimo edittale della sanzione nel periodo dall'01/07/2020 al 31/12/2021 è di Euro 2.000, mentre dall'01/01/2022 è di Euro 1.000.

Proroga detrazioni riqualificazione energetica e recupero edilizio.

È confermata la **proroga al 31/12/2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 65%/50% con limiti di spesa variabili in base al tipo di intervento realizzato) e per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50% sull'importo massimo di spese di Euro 96 mila).

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica e interventi di adozione di misure antisismiche nelle zone a rischio sismico 1/2/3 (c.d. sisma bonus) era già previsto il riconoscimento delle detrazioni fino al 31/12/2021.

Proroga detrazione bonus mobili e bonus verde.

È confermata la **proroga al 31/12/2020** del c.d. **bonus mobili consistente nella detrazione del 50% sulla spesa massima di Euro 10 mila** sostenuta per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) utilizzati per arredare immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'01/01/2019.

È altresì prorogato per il 2020 il **c.d. bonus verde, ossia la detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di Euro 5.000** per unità immobiliare a uso abitativo, per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus facciate.

È introdotta la **nuova detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, c.d. bonus facciate, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, senza limite massimo di spesa**, per interventi edilizi su strutture opache della facciata, balconi, fregi, ornamenti inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26/06/2015 e 11/03/2018 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14 DL n. 63/2013.

Abrogazione sconto in fattura efficienza energetica.

È stata abrogata la possibilità di chiedere il c.d. sconto in fattura, in luogo della fruizione della relativa detrazione nella dichiarazione dei redditi, per gli interventi diretti all'adozione di misure antisismiche e finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.

Dall'01/01/2020 tale possibilità è circoscritta esclusivamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari a superiore a 200 mila euro.

Bonus bebé.

È confermato il riconoscimento del bonus, erogato mensilmente dall'INPS, anche per il figlio nato/adottato dall'01/01/2020 al 31/12/2020, fino al compimento del primo anno di età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Il bonus è parametrato al valore ISEE come segue:

- **Pari o inferiore a Euro 7.000 annui: bonus bebé Euro 1.920;**
- **Da Euro 7.001 a Euro 40.000 annui: bonus bebé Euro 1.440;**
- **Da Euro 40.000 annui: bonus bebé Euro 960.**

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo nato/adottato nel corso del 2020.

Bonus asilo nido.

È confermato per i nati dall'01/01/2016 il **riconoscimento a regime del bonus c.d. asilo nido, si tratta del buono di Euro 1.500** a base annua e parametrato a 11 mensilità per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato.

Dal 2020 tale bonus è incrementato di Euro 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a Euro 25.000 e di Euro 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra Euro 25.001 e Euro 40.000.

Dal 2022 l'importo potrà essere rideterminato con uno specifico DPCM.

UMBERTO GIUPPONI
Dottore Commercialista

Unificazione IMU – TASI.

A decorrere dal 2020 è soppressa l'Imposta Unica Comunale (UIC), ad eccezione della TARI (Tassa sui Rifiuti). In pratica le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla "nuova" IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

A disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 20 gennaio 2020

Dott. Umberto Giupponi



